

Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Tavola di resoconto alla consultazione

PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute, ad esito della consultazione pubblica, per l'adozione delle Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Fermo restando che non compete agli organismi di vigilanza fornire un'interpretazione autentica della Legge 9 dicembre 2021, n. 220, nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni riguardanti le disposizioni contenute nelle Istruzioni e si forniscono chiarimenti e indicazioni operative volti a consentire un'attuazione delle Istruzioni conforme e aderente alla sua *ratio*.

La consultazione si è chiusa il 12 giugno scorso. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di 13 rispondenti:

- Abi
- Acri
- Aifi
- Ania
- Assilea
- Assofondipensione
- Assogestioni
- Assoprevidenza
- Assosim
- Banca Popolare di Lajatico
- Cassa Depositi e Prestiti
- Mefop
- Unipol

Legenda

Istruzioni	<i>Istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 9 dicembre 2021, n. 220</i>
Legge	<i>Legge 9 dicembre 2021, n. 220, in materia di misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo</i>

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SI, NO, IN PARTE) CHIARIMENTO A LATO	MOTIVAZIONI
Considerazioni di carattere generale	Alcuni rispondenti lamentano gli oneri e i costi che potrebbero discendere dall'applicazione della Legge e delle relative disposizioni di attuazione; in particolare, specifici costi potrebbero derivare da carenze o inesattezze nei <i>database</i> consultati dagli intermediari, predisposti da soggetti non sottoposti al controllo degli organismi di vigilanza (cfr. anche commento relativo agli elenchi).	Chiarimento a lato	L'obbligo per gli intermediari di consultare elenchi pubblicamente disponibili deriva direttamente dalla Legge e le Istruzioni si limitano a richiedere agli intermediari alcuni presidi, declinati con un adeguato grado di flessibilità, per consentire l'esercizio dei controlli rafforzati da parte degli organismi di vigilanza. Tali presidi sono stati definiti proprio con l'obiettivo di ridurre il rischio di violazione del divieto, senza imporre ai destinatari della Legge ulteriori oneri. Errori o carenze negli elenchi consultati dagli intermediari non possono essere imputati agli intermediari stessi, che non sono pertanto responsabili della loro correttezza. Rientra invece nei compiti degli intermediari l'adozione di opportuni presidi finalizzati alla verifica, per quanto possibile e seguendo un approccio <i>risk-based</i>, della corrispondenza dei dati identificativi della società destinataria del finanziamento, avente sede in Italia o all'estero, e delle società controllate o collegate, con quelli contenuti nei suddetti elenchi, nonché della disponibilità di eventuali aggiornamenti degli stessi elenchi.
	È stato chiesto che gli organismi di vigilanza forniscano chiarimenti interpretativi sulla corretta applicazione della Legge e delle disposizioni di attuazione attraverso un apposito documento di domande e risposte (Q&A).	Chiarimento a lato	I chiarimenti relativi alle osservazioni pervenute nel corso della consultazione in merito all'attuazione delle Istruzioni degli organismi di vigilanza sono contenuti nella presente tavola di resoconto della consultazione. Quanto alla Legge, la sua interpretazione autentica è rimessa al legislatore e, pertanto, non può essere oggetto di Q&A da parte degli organismi di vigilanza, se non per gli aspetti di stretta competenza.
	È stato chiesto che l'applicazione di queste Istruzioni sia oggetto di cooperazione tra organismi di vigilanza ed operatori e che gli organismi di vigilanza condividano con gli operatori le informazioni a loro disposizione sugli investimenti vietati.	Chiarimento a lato	Ferma restando l'ordinaria attività di confronto nell'ambito dello svolgimento dei controlli sul rispetto della Legge e delle Istruzioni, si sottolinea che il legislatore non ha ritenuto opportuno affidare agli organismi di vigilanza il compito di indicare agli intermediari abilitati le società oggetto del divieto.
Ambito di applicazione soggettivo del divieto	Con riferimento all'ambito di applicazione soggettivo del divieto di finanziamento di cui all'art. 1 della Legge, è stato chiesto di chiarire: a) se, nella definizione di "intermediari abilitati", rientrino – in linea con la definizione di "soggetti abilitati" del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – gli intermediari e, in particolare, le imprese di investimento (SIM) e i gestori con sede legale nell'Unione Europea o in un Paese extra-UE, autorizzati all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento in Italia, in coerenza con la definizione di "soggetti abilitati" ai sensi dell'art. 1, lettera r), del medesimo decreto. b) se il divieto debba essere rispettato dalle filiali o società controllate aventi sede all'estero di un intermediario abilitato che dispongono di una propria autonomia gestionale, specialmente con riferimento alle operazioni con clientela non italiana;	In parte e chiarimenti a lato	Premesso che le osservazioni ricevute sull'ambito di applicazione soggettivo della Legge richiedono un'interpretazione della stessa, che non compete agli organismi di vigilanza, si forniscono di seguito, ove possibile, le seguenti indicazioni operative, volte a consentire un'attuazione delle Istruzioni conforme e coerente con la <i>ratio</i> della Legge: a) si ritiene che la categoria di "intermediari abilitati" – per come individuata dalla Legge – non sia sovrapponibile a quella di "soggetti abilitati" contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Visto il carattere tassativo dell'elencazione contenuta nella Legge, deve quindi ritenersi che essa ricomprenda solo gli intermediari espressamente individuati. Devono quindi ritenersi esclusi i soggetti esteri che operano in Italia in libera prestazione di servizi, in quanto non contenuti nell'elencazione;

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SI, NO, IN PARTE) CHIARIMENTO A LATO	MOTIVAZIONI
	c) se il divieto sia applicabile alle SGR che sono gestori delegati di un fondo comune di diritto non italiano e, più in generale, il significato della dicitura “gestori italiani”; d) se, con riferimento a quanto precisato all’art. 1, comma 4, della Legge, il divieto di investimento riguardi esclusivamente le fondazioni e i fondi pensione e non altre tipologie di intermediari abilitati; e) se il divieto si applichi a tutte le società appartenenti a un gruppo nel quale sia presente una società ricompresa negli elenchi pubblici, anche attive in settori diversi oppure soltanto alla società che svolge le attività di cui all’art. 1, comma 1, della Legge; f) se il divieto si applichi alle società collegate a quelle presenti negli elenchi pubblici, ma non facenti parte del gruppo di queste ultime; g) il perimetro delle imprese che sono coinvolte nelle attività vietate individuate nell’art. 1, comma 1, della Legge, con particolare riguardo a quelle concernenti la produzione di parti di armi, eventualmente indicando le aziende/settori economici cui fare riferimento e il tipo di monitoraggio da effettuare su alcuni settori in particolare (es. immagazzinaggio, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto, ricerca tecnologica, componentistica); h) se per società controllate e collegate delle società che ricadono nel divieto si intendono quelle individuate dall’art. 2359 c.c.; i) se la locuzione “società controllate” vada riferita anche alle società strumentali controllate dalle fondazioni di origine bancaria.		b) la Legge include nel divieto “ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all’estero”: non sembrano pertanto potersi escludere le filiali o società controllate di un intermediario abilitato aventi sede all’estero e che dispongono di una propria autonomia gestionale. Queste dovranno pertanto essere dotate di adeguati e proporzionati presidi per valutare il rischio di violazione della Legge; c) con riguardo alle SGR che siano anche gestori delegati di un fondo comune di diritto non italiano e alla dicitura di “gestori italiani” si fa presente che la Legge fa riferimento alla tipologia di intermediari e ricomprende nel divieto i gestori italiani e le succursali di gestori aventi sede legale in un altro Paese dell’Unione europea o in un Paese terzo. Si ritiene, pertanto, di poter rinviare alla definizione di “gestore” di cui all’art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) l’attività di “investimento” rientra nella nozione di “finanziamento” delineata dall’art. 2, comma 1, lett. b), della Legge. Si ritiene, pertanto, che il divieto di finanziamento, nella forma dell’investimento, si applichi a tutti gli intermediari abilitati; e) gli intermediari abilitati sono tenuti ad adottare presidi che, in un’ottica <i>risk-based</i> e in ossequio al principio di proporzionalità, siano idonei a prevenire il rischio di finanziamento (così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera b), della Legge) delle società che svolgono direttamente o tramite società controllate o collegate, anche se non appartenenti al medesimo gruppo, le attività elencate all’art. 1, comma 1; f) cfr. lettera precedente; g) la scelta del legislatore è stata quella di non identificare aziende/settori economici cui fare riferimento, ma di individuare le attività soggette al divieto. Relativamente all’attività di monitoraggio, l’obiettivo delle Istruzioni è quello di lasciare agli intermediari adeguata flessibilità nell’individuazione delle soluzioni più appropriate a seconda delle specificità dei singoli casi, secondo un approccio basato sul rischio e in coerenza con il principio di proporzionalità (e.g., valutando se il destinatario abbia sede legale e/o luogo di operatività in Stati che non hanno sottoscritto la Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997 e la Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008; sul punto, cfr. anche <i>infra</i>); h) la Legge stessa, all’art. 1, comma 1, fa rinvio all’art. 2359 c.c. per le società controllate o collegate; i) fermo restando per gli enti e le società strumentali le modalità operative previste all’art. 1, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene opportuno estendere anche ad essi i presidi definiti dalle fondazioni controllanti, attese anche le ampie definizioni di divieto e di finanziamento

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SI, NO, IN PARTE) CHIARIMENTO A LATO	MOTIVAZIONI
			contenute nella Legge. Il testo delle Istruzioni è stato comunque reso più esplicito sul punto.
	È stato chiesto, in relazione ai fondi pensione, di prevedere che anche il depositario sia tenuto al rispetto del controllo della normativa vigente ed alle segnalazioni conseguenti.	Chiarimento a lato	Si ritiene che non occorra inserire nelle Istruzioni questa precisazione, dal momento che il depositario ha già l'obbligo, in base alla normativa primaria di settore (cfr., art. 7, comma 2, lett. d, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.), di eseguire le istruzioni impartite dal fondo o dal gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge.
	È stato osservato che nei casi di fondi pensione preesistenti a gestione assicurativa di ramo diverso dal VI, il fondo pensione “acquista” la gestione assicurativa senza che questo si sostanzi in un mandato. Conseguentemente l'applicazione della Legge dovrà atteggiarsi in modo attenuato, in ossequio al principio di proporzionalità, vedendo il fondo pensione quale soggetto che segnala alla compagnia la necessità di applicare la normativa in esame e ne ottiene conferma, nonché informazioni circa eventuali violazioni e conseguenti misure di rimedio attuate.	Chiarimento a lato	In questi casi gli obblighi di cui alla Legge 220/2021 gravano sull'impresa di assicurazione che effettua gli investimenti con il proprio patrimonio; non si ritiene pertanto necessario un chiarimento in tal senso nelle Istruzioni.
Ambito di applicazione oggettivo del divieto	Con riferimento all'ambito di applicazione oggettivo del divieto di finanziamento di cui all'art. 1 della Legge, è stato chiesto di chiarire: a) se sia possibile instaurare relazioni di altra natura diverse dai finanziamenti (<i>e.g.</i>, gestione carte di credito, tramitazione di pagamenti) con le società di cui all'art. 1 della Legge; b) se per finanziamento si intenda l'apporto finanziario sia sotto forma di capitale di rischio sia sotto forma di capitale di debito; c) se il divieto ricomprenda esclusivamente la sottoscrizione di strumenti finanziari sul mercato primario o si applichi anche agli acquisti sul mercato secondario; d) se il divieto si applichi agli acquisti e alle sottoscrizioni di strumenti finanziari effettuati sul mercato OTC; e) se il divieto sia applicabile esclusivamente all'operatività in conto proprio oppure anche alla fattispecie di operatività in conto terzi, qualora l'intermediario esegua/regoli operazioni istruite/ricevute da terzi; f) se il divieto di finanziamento di cui alla Legge sia da intendersi riferito alla singola operazione di finanziamento oppure esteso alla più ampia operatività svolta dalla società cliente e se le società di cui all'art. 1 della Legge possano essere beneficiarie di finanziamenti per le attività non rientranti nel settore delle attività vietate; g) se debbano essere adottati i presidi stabiliti dalle Istruzioni o altre misure con riferimento ai finanziamenti in essere erogati prima dell'entrata in vigore della Legge in favore di soggetti rientranti nel perimetro del divieto;	Chiarimenti a lato	Fermo restando quanto richiamato in premessa, ossia che non compete agli organismi di vigilanza fornire un'interpretazione autentica della Legge, si ha presente che la definizione di finanziamento contenuta nella Legge appare ampia e non contiene specifiche limitazioni. Ad ogni modo, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative in merito all'applicazione, in un'ottica <i>risk-based</i> e in ossequio al principio di proporzionalità, dei presidi previsti nelle Istruzioni per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento contenuto nella Legge. In particolare, si osserva quanto segue: a) relazioni di natura diversa dai finanziamenti possono ritenersi consentite nella misura in cui i presidi procedurali assicurino, in un'ottica <i>risk-based</i>, che essi non violino il divieto di finanziamento previsto dalla Legge; - b), c), d) ai sensi della Legge, oggetto del divieto è qualunque supporto finanziario indipendentemente dalla sua natura o dalla funzione svolta. Pertanto si ritiene che gli intermediari abilitati debbano adottare, seguendo un approccio <i>risk-based</i>, adeguati e proporzionati presidi sia per il capitale di rischio che per quello di debito, nonché per le transazioni sul mercato primario e secondario, anche se effettuate nel mercato OTC; e) la Legge contiene una nozione ampia di finanziamento e non disciplina i possibili casi di esclusione; gli intermediari devono pertanto valutare anche il supporto finanziario derivante dall'operatività in conto terzi, definendo appositi presidi, secondo un approccio <i>risk-based</i>; f) all'art. 1, comma 1, la Legge impone il “divieto totale al finanziamento di società”, mentre non contiene alcun riferimento al finanziamento nei confronti di

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SI, NO, IN PARTE) CHIARIMENTO A LATO	MOTIVAZIONI
	h) se i presidi previsti dalle Istruzioni debbano essere attivati anche con riferimento al totale dei crediti che la banca detiene in favore della clientela; in particolare, si osserva che la questione è rilevante nel caso di finanziamenti bancari sui quali insiste un'agevolazione di tipo pubblico, quale la copertura di un fondo di garanzia o il riconoscimento di un contributo in conto interessi, che potrebbe inficiare la concessione <i>ab origine</i> dell'aiuto stesso, sebbene in un periodo precedente rispetto alla entrata in vigore della norma; i) se, con riferimento alle imprese di assicurazione, il perimetro applicativo della normativa in esame sia equivalente a quello relativo al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (solli rami vita) oppure se esso si estenda ai rami danni (soprattutto alle cauzioni, in quanto garanzie di natura finanziaria); j) se il divieto di finanziamento si applichi anche ai prestiti erogati dalle imprese assicuratrici (alle condizioni stabilite dalla normativa del settore) e ai prestiti su polizza; k) che non ricade nella sfera di applicazione della Legge la sottoscrizione del debito pubblico degli Stati (es. USA, Cina, India, Israele) che non hanno firmato le convenzioni internazionali che sono a base della Legge stessa.		“attività”. Si ritiene quindi che gli intermediari abilitati debbano adottare adeguati presidi con riferimento alla società nel suo complesso; g) in assenza di una previsione specifica nella Legge, non spetta agli organismi di vigilanza l'individuazione, all'interno delle Istruzioni, di disposizioni sul diritto applicabile alle fattispecie indicate nell'osservazione. Si rammenta comunque che, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 giugno 2011, n. 95, è sanzionato penalmente, tra l'altro, chiunque “assiste anche finanziariamente” chi produce munizioni a grappolo o parti di esse (o svolge le altre attività indicate dal medesimo articolo); h) i presidi previsti dalle Istruzioni devono essere adottati, seguendo un approccio <i>risk-based</i> e tenuto conto del principio di proporzionalità, anche con riferimento ai finanziamenti bancari sui quali insiste un'agevolazione di tipo pubblico; i), j) la definizione di finanziamento all'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge fa riferimento a “ogni forma di supporto finanziario” e richiama espressamente “il rilascio di garanzie finanziarie”. Considerata la portata ampia della nozione di finanziamento contenuta nella Legge e l'assenza di limitazioni espresse, si ritiene che il perimetro del divieto possa ritenersi esteso a ogni forma di garanzia finanziaria, ivi incluse – tra l'altro – le polizze di ramo 14 (Credito) e 15 (Cauzioni) rientranti in detta nozione. Per le medesime argomentazioni, con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui al punto j), si ritiene che il divieto di finanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della Legge trovi applicazione anche con riferimento ai prestiti erogati dalle imprese di assicurazione e ai prestiti su polizza. k) si ritiene che la precisazione richiesta non sia necessaria, dal momento che il divieto di finanziamento ha ad oggetto le sole società che svolgono le attività vietate, come indicate nella Legge e non anche i Governi nazionali.
	È stato chiesto di chiarire se la Legge vieti di finanziare indirettamente (es. attraverso investimenti in cc.dd. OICR target, in strumenti derivati su indice e, più in generale, in strumenti finanziari non direttamente emessi dalle società oggetto del divieto) le società di cui all'art. 1, comma 1, della Legge. In particolare è stato evidenziato il profilo del <i>look-through</i>, vale a dire il grado/profondità delle verifiche da condurre sul sottostante in modo da rispettare il divieto. A tale riguardo, sono state messe in evidenza: i) le criticità relative al reperimento delle informazioni relative agli emittenti in perimetro, le quali risultano accentuate e aggravate in caso di strumenti finanziari dotati di un sottostante; ii) l'onerosità nell'attività di monitoraggio da svolgersi da parte dell'intermediario finanziario sull'attività del soggetto terzo cui è affidata la gestione finanziaria delle risorse, con particolare riguardo ai casi in cui non risulti agevole l'applicazione del metodo <i>look-through</i> ovvero qualora le tempistiche per un'informativa sui	Chiarimenti a lato	La Legge non contiene né indicazioni puntuali né deroghe espresse in merito all'applicabilità del divieto di finanziamento agli investimenti indiretti. Si forniscono comunque alcune indicazioni di carattere operativo in merito all'applicazione, in un'ottica <i>risk-based</i> e coerentemente con il principio di proporzionalità, dei presidi previsti nelle Istruzioni per identificare, monitorare e valutare il rischio di violazione del divieto di finanziamento contenuto nella Legge. Con riferimento alle rappresentate criticità di reperimento delle informazioni e all'onerosità dell'attività di monitoraggio, si ritiene che l'attuale formulazione delle Istruzioni già attribuisca agli intermediari la flessibilità necessaria per individuare e modellare le soluzioni più appropriate a seconda del caso specifico. Con riferimento, poi, ai singoli punti si segnala che: a) in assenza di indicazioni nella Legge e di uno specifico mandato, non è possibile introdurre nelle Istruzioni soglie di materialità o altri criteri che delimitino il

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SÌ, NO, IN PARTE) CHIARIMENTO A LATO	MOTIVAZIONI
	sottostanti da parte dei gestori non risultino conciliabili con la tempestività del monitoraggio. Nel caso in cui si confermi che nel divieto imposto dalla Legge sono ricompresi anche gli investimenti indiretti, è stato chiesto di: a) valutare se introdurre – per le posizioni indirette – una soglia di materialità degli emittenti vietati ai fini del controllo sull’intero portafoglio; b) consentire agli operatori di predisporre i controlli periodici tenendo conto delle informazioni in quel momento effettivamente disponibili, considerato che l’acquisizione di dati relativi ai titoli sottostanti un OICR/FIA/ETF da parte di un gestore richiede solitamente un lasso temporale di almeno 4/6 mesi; c) prevedere tempistiche più lunghe per l’applicazione della normativa alle posizioni sottostanti OICR/FIA/ETF già in essere nel portafoglio delle imprese al 1° gennaio 2023, da sottoporre comunque a una soglia minima di materialità ai fini del controllo; d) con riferimento agli OICR, prevedere che il fondo pensione possa fare affidamento sulle informazioni disponibili attraverso interlocuzioni con il gestore data la difficoltà di ottenere dai gestori la piena <i>disclosure</i>, ancor più in presenza di fondi di fondi. È stato espresso, quindi, l’avviso che alle forme pensionistiche complementari può essere chiesto un impegno di verifica “nei limiti di quanto ragionevolmente praticabile”, nei riguardi peraltro solo di situazioni di qualche apprezzabilità/rilevanza economica e che, in ossequio al principio di proporzionalità, quote limitate di OICR non debbano essere oggetto di accertamenti eccessivamente onerosi. Per converso, OICR di cui non sia possibile conoscere in dettaglio la composizione, non per ciò solo devono essere considerati inammissibili se è comunque verosimile che non possano investire in titoli vietati.		processo di <i>look-through</i>, né il perimetro delle responsabilità dell’intermediario abilitato che deleghi la gestione a soggetti terzi. Si fa comunque presente che le Istruzioni, in caso di gestione finanziaria delle risorse da parte di soggetti terzi, richiedono agli intermediari abilitati di dare adeguate istruzioni ai soggetti terzi gestori, individuando termini e modalità del monitoraggio svolti da questi ultimi, restando i primi responsabili in ordine al rispetto del divieto e all’adozione di idonei presidi procedurali; b) si richiama quanto previsto nel paragrafo 4 delle Istruzioni. In generale, le modalità di controllo sono parte delle procedure definite dagli intermediari e devono essere idonee ad assicurare, in un’ottica <i>risk-based</i> e coerentemente al principio di proporzionalità, quanto previsto dalla Legge e dalle Istruzioni. c) per quanto riguarda la soglia di materialità, si richiama quanto già chiarito al punto a); con riferimento alla richiesta di prevedere tempistiche più lunghe per l’applicazione della normativa alle posizioni sottostanti OICR/FIA/ETF, si fa presente che la Legge non prevede un simile differimento. Per quanto riguarda i termini per l’adeguamento alle Istruzioni, questi sono definiti dalle Istruzioni medesime al paragrafo 7; d) spetta agli intermediari abilitati individuare e adottare i presidi procedurali idonei ad assicurare quanto previsto dalla Legge.
Paragrafo 4 (Presidi procedurali per gli intermediari abilitati)			
<i>Presidi procedurali</i>	È stato chiesto di specificare, così come indicato nelle premesse del documento di consultazione, che i presidi procedurali di cui gli intermediari abilitati si devono dotare sono adottati “sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa”.	Sì	Il suggerimento è accolto e le Istruzioni sono modificate di conseguenza.
	È stato chiesto se, nel caso in cui un intermediario abilitato presti servizi d’investimento a clienti che sono a loro volta intermediari abilitati, il primo possa	Chiarimento a lato	È rimessa agli intermediari abilitati la scelta su come declinare, in base all’attività svolta e secondo un approccio <i>risk-based</i> e proporzionale, i presidi ritenuti più

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SI, NO, IN PARTE) CHIARIMENTO A LATO	MOTIVAZIONI
	fare affidamento sulle verifiche già condotte dai secondi, oppure se i controlli e la relativa responsabilità ricadano su entrambi.		opportuni, fermo restando che essi, laddove forniscano servizi di investimento a favore di intermediari abilitati, sono comunque tenuti al rispetto della Legge.
	Con riferimento all'estensione dei presidi procedurali per l'effettuazione dei finanziamenti alle società controllate dall'intermediario abilitato, è stato chiesto di specificare se per società controllate si intendono quelle operanti nel settore bancario e finanziario. Si suggerisce di riproporre tale specificazione in tutti i riferimenti alle società controllate dall'intermediario abilitato presenti nelle Istruzioni.	No	La Legge, da un lato, non limita il divieto alle società controllate che siano anche intermediari abilitati, dall'altro, contiene una nozione di finanziamento alla quale sembrano potersi ricondurre attività che possono essere prestate tramite tutte le società, non solo tramite intermediari abilitati. Si ritiene, pertanto, che i presidi debbano essere adottati anche nell'ambito delle società controllate non bancarie e finanziarie secondo un approccio <i>risk-based</i> e in ossequio al principio di proporzionalità.
	È stato chiesto di chiarire in quali documenti possano essere formalizzate le procedure.	Chiarimento a lato	Gli intermediari abilitati, nell'ambito della propria autonomia, individuano le modalità ritenute più appropriate per ottemperare all'obbligo di formalizzare le procedure per il rispetto della Legge.
	È stato chiesto se sia necessario espletare controlli anche sulle società controllate e collegate del destinatario del finanziamento, tenuto conto della onerosità e difficile implementazione di tali verifiche, specialmente con riferimenti a gruppi complessi.	Chiarimento a lato	Si ritiene che i controlli vadano effettuati anche sulle società controllate e collegate del destinatario del finanziamento, anche ove non siano le dirette beneficiarie, secondo il principio di proporzionalità e di un approccio basato sul rischio, come indicato nelle Istruzioni.
	Si richiede di chiarire cosa si intende per “elenchi pubblicamente disponibili” e si auspica che siano gli organismi di vigilanza o il Governo a farsi carico della redazione e della tenuta degli elenchi in questione. È stato chiesto di chiarire che l'uso del plurale non deve impedire di poter utilizzare anche solo un elenco pubblicamente disponibile. È stato chiesto di indicare quali requisiti degli elenchi siano da considerare quali parametri oggettivi di affidabilità (es. qualità dell'ente che lo elabora, sua natura pubblica o privata, data di aggiornamento) e di avere indicazioni circa gli elenchi da preferire rispetto ad altri. È stato chiesto di indicare quali siano gli “elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo” (art. 4 della Legge), e dove possano essere reperiti, indicando i siti a cui accedere oppure i criteri o i parametri oggettivi di affidabilità che dovrebbero essere utilizzati per la loro individuazione e scelta. Viene auspicata anche la codificazione di <i>best practices</i> di selezione di tali elenchi, al fine di creare un <i>benchmark</i> per il mercato che assicuri il rispetto del divieto di finanziamento. È stata evidenziata, più in generale, la difficoltà di reperire elenchi aggiornati, completi e affidabili, che includano tutte le società che svolgano le attività di cui all'art. 1, comma 1, della Legge, con particolare riferimento a quelle società che non	Chiarimento a lato	In assenza di un'espressa definizione e/o indicazione puntuale degli elenchi consultabili dagli intermediari nella Legge, per “<i>elenchi pubblicamente disponibili</i>” si intendono le informazioni liberamente accessibili su internet e soggette a variazioni dovute agli aggiornamenti delle liste stesse e alle attività svolte dagli enti terzi che le gestiscono. Utili informazioni si possono reperire su siti istituzionali, ad esempio sul sito della rappresentanza italiana presso l'ONU nell'ambito dei lavori della Conferenza sul disarmo a Ginevra. Con riguardo alle osservazioni implicanti la redazione e la tenuta degli elenchi in capo agli organismi di vigilanza, si rammenta che il legislatore non ha ritenuto di doverle affidare ad essi o ad altra istituzione pubblica. Si rammenta anche la posizione espressa dalla BCE nel suo Parere sulla Legge. La Legge non individua criteri di selezione per la consultazione degli elenchi pubblicamente disponibili e, di conseguenza, le Istruzioni presentano un grado di flessibilità sufficiente affinché gli intermediari individuino al proprio interno gli elenchi da consultare, perché ritenuti più affidabili. Si precisa inoltre che la Legge non sembra richiedere la consultazione di tutti gli elenchi pubblicamente disponibili. Quanto all'ipotesi in cui siano disponibili più elenchi e alla possibilità di utilizzarne solo uno, si ha presente che gli elenchi possono essere non aggiornati; pertanto la

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SÌ, NO, IN PARTE) CHIARIMENTO A LATO	MOTIVAZIONI
	svolgono direttamente “attività di costruzione, produzione” di mine antipersona, delle munizioni e submunizioni <i>cluster</i> o che non sono quotate oppure che sono controllate o collegate.		consultazione di più elenchi costituisce un buon presidio per una verifica più efficace del rispetto del divieto.
	Con riguardo ai <i>data provider</i> privati, è stato segnalato: a) l'assenza di <i>data provider</i> privati specializzati; b) che i <i>data provider</i> maggiormente utilizzati nella prestazione dei servizi di investimento e nella gestione collettiva sono prettamente esteri e non propensi a effettuare investimenti e approntare un servizio destinato a un pubblico potenzialmente ristretto, dato il carattere domestico e non UE della Legge.	Chiarimento a lato	La Legge e le Istruzioni prevedono una pluralità di fonti informative cui è possibile fare riferimento per il rispetto del divieto di finanziamento; il ricorso a <i>data provider</i> privati è quindi rimesso alla facoltà degli intermediari abilitati.
	È stato chiesto se sussiste una gerarchia tra liste e <i>data provider</i> qualora le stesse dovessero contenere dati potenzialmente confliggenti.	In parte	Fermo l'obbligo di consultare gli elenchi pubblicamente disponibili, si rimette agli intermediari abilitati la valutazione sull'affidabilità, anche in termini di aggiornamento, delle diverse fonti utilizzate. Qualora gli elenchi consultati contengano informazioni tra loro discordanti, gli intermediari abilitati, anche al fine di consentire agli organismi di vigilanza i controlli di competenza, documentano, eventualmente nelle relazioni periodiche in cui si fornisce l'indicazione dell'attività svolta ai fini del rispetto del divieto di finanziamento e delle Istruzioni, le ragioni alla base della scelta della fonte utilizzata tra quelle consultate. È stato inserito un chiarimento nelle Istruzioni.
	È stato chiesto di precisare che l'utilizzo di fonti informative riservate è solo una facoltà e non un obbligo.	Sì	Il commento è accolto e le Istruzioni sono modificate per rendere il punto più esplicito.
	È stato osservato che può essere conforme alla normativa – anche per prevenire il rischio di far riferimento a elenchi non allineati – la condivisione con gestore e depositario della scelta dell'elenco dei titoli vietati, coinvolgendo poi nei controlli il depositario.	Chiarimento a lato	Circa la possibilità di condividere con gestore e depositario la scelta dell'elenco dei titoli vietati, coinvolgendo poi nei controlli i depositari, si osserva che le liste pubblicamente disponibili o quelle fornite dai <i>data provider</i> possono senz'altro essere individuate anche con la collaborazione del gestore e del depositario. Ciò non solleva, comunque, l'intermediario abilitato dalle sue responsabilità.
	È stato chiesto di chiarire che le liste sono concordabili dal fondo pensione con un proprio fornitore di servizi.	Chiarimento a lato	Si ritiene che il fondo pensione possa chiedere il supporto tecnico di soggetti terzi nell'individuazione delle liste pubblicamente disponibili; ciò, comunque, non determina un esonero di responsabilità del fondo pensione dai suoi obblighi.
	È stato chiesto di chiarire se la consultazione dei soli elenchi di <i>data provider</i> privati possa ritenersi un presidio idoneo e se sia sufficiente per considerare soddisfatto l'obbligo degli intermediari abilitati di consultare gli “elenchi pubblicamente disponibili”.	Chiarimento a lato	La Legge impone l'obbligo di “consultare almeno gli elenchi pubblicamente disponibili”: il dato letterale induce a ritenere che questi siano un requisito minimo, al quale la consultazione di elenchi redatti da <i>data provider</i> privati può solo aggiungersi. Gli intermediari abilitati possono individuare opportune forme di raccordo nell'utilizzo di elenchi pubblici e privati.

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SI, NO, IN PARTE) CHIARIMENTO A LATO	MOTIVAZIONI
Verifica dei dati identificativi delle società	In considerazione della difficoltà di reperire informazioni sugli assetti di gruppo delle società coinvolte nelle attività vietate, è stata chiesta conferma che, secondo la Legge, la verifica del rispetto del divieto di finanziamento sia assolvibile tramite la consultazione degli elenchi pubblicamente disponibili, non essendo previste forme di controllo ulteriori sugli assetti del gruppo.	Chiarimento a lato	Come indicato nelle Istruzioni, la consultazione di elenchi pubblicamente disponibili deve essere accompagnata dall'adozione di idonee procedure per identificare e valutare, secondo un approccio <i>risk-based</i> e conformemente al principio di proporzionalità, il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività vietate dalla Legge.
	È stato proposto di eliminare il riferimento alla facoltà di utilizzare i dati raccolti in occasione dell'adeguata verifica della clientela per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento, perché questa non è richiesta a tutti gli intermediari abilitati né per ogni attività che ricade nel divieto di finanziamento stabilito della Legge.	Chiarimento a lato	Si ritiene di confermare la previsione, considerato che essa tiene conto della circostanza segnalata in risposta alla consultazione: le Istruzioni rimettono infatti all'intermediario abilitato la possibilità di servirsi di queste informazioni, qualora disponibili.
Procedure per valutare il rischio di coinvolgimento in attività soggette a divieto	È stato osservato che i presidi atti a valutare il rischio di coinvolgimento nelle attività vietate, compresa l'attivazione di misure di controllo rafforzate per i destinatari ad alto rischio, non dovrebbero rivestire carattere di obbligatorietà, ma dovrebbero essere rimessi alle specifiche valutazioni degli intermediari, anche in un'ottica di flessibilità e conformemente con le procedure già in essere.	No	Le Istruzioni sono formulate in termini sufficientemente flessibili da permettere agli intermediari abilitati di utilizzare il sistema di controlli che ritengono più efficiente ed efficace, secondo un approccio <i>risk-based</i> e coerentemente al principio di proporzionalità. Di contro, non appare opportuno prescindere del tutto da una valutazione da parte degli intermediari abilitati circa il rischio che i potenziali destinatari di un finanziamento siano coinvolti in attività vietate. Non si accoglie, pertanto, la richiesta.
	È stato chiesto di fornire ulteriori indicazioni circa le “procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge”, rispetto a quelli esplicitati in via esemplificativa, quali l'attività svolta, la sede legale, il luogo di operatività del destinatario. Sono stati chiesti specifici chiarimenti sulla previsione, non esplicitamente stabilita dalla Legge, secondo cui gli intermediari dovrebbero fare controlli rafforzati in caso di soggetti ad elevato rischio. In particolare, si sottolinea che le Istruzioni non chiariscono in base a quali parametri si dovrebbe attribuire un rischio più elevato né quali sarebbero questi controlli rafforzati, con il rischio di rendere il quadro normativo più incerto e confuso. In particolare, è stato chiesto se il rischio elevato sia riferito a quello di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Inoltre, si suggerisce di valorizzare il riferimento all'attività economica svolta dal destinatario e precisare meglio quali sono gli elementi o le fonti ufficiali per individuare Paesi di “sede legale” o “luogo di operatività del destinatario” che si considerano maggiormente a rischio, sfruttando processi già esistenti attraverso il riferimento ai Paesi a rischio individuati dal FATF – GAFI.	No	La precisa identificazione degli elementi da considerare per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività vietate dalla Legge è lasciata agli intermediari abilitati. Non si forniscono, pertanto, ulteriori specificazioni oltre a quanto già fatto, in via esemplificativa, nelle Istruzioni. Ciò nondimeno, in un'ottica di approccio basato sul rischio, si invita a prestare attenzione ai finanziamenti erogati a soggetti con sede legale e/o luogo di operatività in Stati che non hanno sottoscritto la Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997 e la Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008. Si fa comunque presente che il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività vietate dalla Legge non coincide con il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: gli ambiti di applicazione e gli obblighi delle due normative non sono infatti coincidenti. La sola consultazione delle liste del FATF-GAFI non appare pertanto sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti dalle Istruzioni e dalla Legge. Con riferimento ad altre fonti utili ai fini della disciplina stabilita dalla Legge, si rinvia comunque alla risposta al punto seguente e a quelle in materia di elenchi pubblicamente disponibili.
	È stato chiesto di specificare che, in ossequio all'approccio basato sul rischio e qualora il rischio di violazione del divieto sia basso, è possibile acquisire dal destinatario del finanziamento una dichiarazione in merito al rispetto del divieto da	Chiarimenti a lato	Le Istruzioni adottano un approccio <i>risk-based</i> e basato sul principio di proporzionalità, secondo il quale l'intermediario abilitato può utilizzare, fermo restando l'obbligo di consultazione di elenchi pubblicamente disponibili, una

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SÌ, NO, IN PARTE) CHIARIMENTO A LATO	MOTIVAZIONI
	parte dello stesso, anche con riferimento alle sue controllate e collegate; i dati relativi a società controllate e collegate del destinatario di un finanziamento, infatti, non sono facilmente nella disponibilità dell'intermediario abilitato. È stato chiesto se tra le “interlocuzioni opportunamente documentate” o “dichiarazioni equivalenti” si possa considerare l'acquisizione di un modulo di autocertificazione o di dichiarazioni analoghe a quelle che il cliente è tenuto ad effettuare per l'individuazione del titolare effettivo nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio.		pluralità di ulteriori fonti informative per il rispetto del divieto di finanziamento, eventualmente – in considerazione del livello di rischio individuato – anche valutando l'affidabilità delle informazioni fornite direttamente dalla controparte. In particolare, qualora il rischio di violazione del divieto sia basso, si ritiene ammissibile, oltre alla consultazione dei suddetti elenchi, l'acquisizione diretta dal destinatario del finanziamento di una dichiarazione in merito alla propria estraneità alle attività vietate.
	Si manifestano perplessità circa l'affermazione che l'intermediario sia responsabile anche nelle ipotesi in cui si siano verificate variazioni dell'operatività di società che, al momento dell'effettuazione dell'investimento, non risultavano coinvolte in attività vietate ai fini della normativa.	Chiarimento a lato	Fermo restando l'obbligo di consultazione di elenchi pubblicamente disponibili, le Istruzioni specificano che gli intermediari abilitati sono tenuti, nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che ritengano a rischio elevato, ad adottare misure di controllo rafforzato che tengano conto delle variazioni dell'operatività. La previsione mira ad assicurare il rispetto del divieto nel continuo.
	È stato chiesto di esplicitare che le disposizioni sulle procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività vietate dalla Legge non si applicano ai fondi pensione, compresi i fondi pensione negoziali che attuano una gestione finanziaria in convenzione. È stato chiesto, quindi, di escludere l'applicazione ai fondi pensione di questa previsione, eventualmente precisando che le ulteriori informazioni possono essere utilizzate per appurare se un titolo incluso in un elenco non sia da considerare in realtà ammesso.	No	Ai sensi della Legge, i fondi pensione rientrano nel novero degli intermediari abilitati e, in quanto tali, sono tenuti ad adottare i presidi contenuti nelle Istruzioni in coerenza con un approccio <i>risk-based</i> e con il principio di proporzionalità, tenuto anche conto delle modalità gestionali adottate. Non è possibile, pertanto, esentarli dall'applicazione delle disposizioni in parola.
Funzioni aziendali di controllo	Si suggerisce di eliminare i riferimenti espliciti alle funzioni di <i>compliance</i> e di <i>risk management</i>, perché le attività di controllo a queste richieste dalle Istruzioni non sarebbero di loro esclusiva competenza, ma potrebbero essere condotte anche da una sola di esse, nonché, eventualmente, da altre strutture aziendali. Di conseguenza, anche il relativo compito di dare conto, nelle relazioni aziendali, delle attività di controllo svolte dovrebbe essere ripartito tra le diverse funzioni e strutture coinvolte. Con specifico riferimento al settore dei fondi pensione, è stato richiesto di menzionare esclusivamente e in termini generici le funzioni previste dalla normativa di settore, così consentendo alla singola autorità – o, meglio, alle <i>best practice</i> elaborate nel rispetto nella normativa di settore – di declinare in concreto ruoli e flussi informativi. In caso contrario è stato espresso l'avviso che si dovrebbero menzionare espressamente (oltre alla funzione di <i>compliance</i> e <i>risk management</i>) anche altre funzioni di controllo dei fondi pensione (revisione interna e depositario) declinandone in dettaglio le relative competenze.	Sì	Le previsioni contenute nel documento di consultazione sono state modificate per tenere conto delle possibili diverse strutture e assetti organizzativi degli intermediari abilitati.

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SÌ, NO, IN PARTE) CHIARIMENTO A LATO	MOTIVAZIONI
	Si chiede di specificare quanto segue: “ <i>da parte della funzione di compliance e della funzione di risk management, ove previste</i> ”.		
	È stato chiesto di chiarire il ruolo della funzione di <i>risk management</i> rispetto all’attività di monitoraggio prevista dalle Istruzioni e, specificamente, di chiarire più nel dettaglio le competenze di questa rispetto a quelle della funzione di <i>compliance</i> .	Chiarimento a lato	Il ruolo delle funzioni di <i>risk management</i> e <i>compliance</i> , ove previste o istituite, è definito nelle rispettive normative settoriali e si estende alla gestione dei rischi (ad esempio, per quanto riguarda la funzione di <i>risk management</i> , il monitoraggio del rischio assunto anche in relazione alle caratteristiche operative degli intermediari abilitati e delle controparti finanziate), anche di conformità (ad esempio, per la funzione di <i>compliance</i> , l’identificazione nel continuo delle norme applicabili all’intermediario abilitato e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali), derivanti dall’assoggettamento degli intermediari abilitati alla Legge. In questo senso, le Istruzioni oggetto di consultazione presentano un sufficiente grado di flessibilità per essere declinate secondo i diversi assetti e compiti del sistema dei controlli che possono o devono essere adottati dagli intermediari abilitati secondo le rispettive normative di settore.
	È stato chiesto se, a fronte dell’adozione di presidi <i>ex ante</i> particolarmente precauzionali, i controlli <i>ex post</i> possano essere rimodulati in modo da rientrare nelle altre attività ordinariamente svolte dalle funzioni di controllo in un’ottica <i>risk-based</i> .	Chiarimento a lato	Si rimettono agli intermediari abilitati le valutazioni sul corretto bilanciamento tra presidi <i>ex ante</i> e <i>ex post</i> , a condizione che il sistema complessivo assicuri, in un’ottica <i>risk-based</i> e in ossequio al principio di proporzionalità, il rispetto del divieto di finanziamento imposto dalla Legge.
	È stato chiesto di specificare che sia data puntuale indicazione dell’attività svolta ai fini del rispetto del divieto di finanziamento solo nelle relazioni delle funzioni aziendali di <i>risk management</i> e <i>compliance</i> .	Chiarimento a lato	Considerato che alcuni intermediari abilitati non sono tenuti a istituire le funzioni di <i>risk management</i> e <i>compliance</i> , si ritiene di non poter limitare l’indicazione dell’attività svolta per il rispetto del divieto alle relazioni da queste predisposte; si confermano, quindi, le previsioni contenute nel documento di consultazione, che presentano il sufficiente grado di flessibilità per essere declinate secondo i diversi assetti del sistema dei controlli che possono essere adottati dagli intermediari abilitati.
	È stato chiesto di specificare ulteriormente la periodicità dei documenti in cui si richiede di fornire puntuale indicazione dell’attività svolta ai fini del rispetto del divieto di finanziamento e delle Istruzioni.	Sì	La periodicità dei documenti in cui fornire le informazioni sull’attività svolta è quella prevista dalla rispettiva normativa di settore, ove presente, e comunque almeno annuale. È stato inserito un chiarimento nelle Istruzioni.
	È stato chiesto di prevedere che le indicazioni fornite nelle relazioni non siano necessariamente puntuali.	No	Il termine “puntuale” mira ad assicurare che le relazioni contengano riferimenti specifici sull’attività svolta ai fini del rispetto del divieto di finanziamento e delle Istruzioni.
	È stato chiesto di stabilire una tempistica uniforme (annuale o, in subordine, semestrale) in capo agli operatori in relazione alla scadenza dei controlli interni sul rispetto della Legge e delle Istruzioni.	No	Si ritiene che la periodicità dei controlli dipenda dalle caratteristiche dell’attività svolta e dei destinatari dei finanziamenti e, pertanto, non appare opportuno indicare una tempistica unica.

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SÌ, NO, IN PARTE) CHIARIMENTO A LATO	MOTIVAZIONI
	È stato chiesto di indicare che le molteplici funzioni di controllo eventualmente presenti possono predisporre una relazione congiunta con riferimento alle attività svolte sulla materia in esame, così da evitare la dispersione dei contenuti su più documenti.	Chiarimento a lato	Gli obblighi informativi previsti dalle Istruzioni sono assolti, in un'ottica di integrazione della gestione dei rischi e nel rispetto dei compiti delle funzioni coinvolte, attraverso i flussi informativi già previsti dalle norme di settore. Soluzioni diverse (ad esempio la predisposizione di una relazione congiunta) possono essere adottate negli altri casi.
<i>Monitoraggio dei soggetti terzi gestori</i>	È stato chiesto che sia specificato nelle Istruzioni che gli intermediari abilitati debbano fornire “preventivamente” istruzioni ai soggetti gestori terzi al fine di individuare i termini e le modalità del monitoraggio dell'attività svolta da questi ultimi.	Sì	Il suggerimento è accolto e le Istruzioni sono modificate di conseguenza.
	Sono state sollevate perplessità circa l'affermazione della responsabilità dell'intermediario anche nelle ipotesi in cui: a) l'intermediario abbia fornito al gestore terzo del patrimonio adeguate istruzioni, effettui attività di monitoraggio secondo termini e modalità adeguati sulla sua attività, nel pieno rispetto delle Istruzioni, ed eventualmente adotti ulteriori presidi (es. cosiddette <i>side letter</i>); b) in presenza di idonei presidi procedurali prescritti, compresi quelli previsti in relazione all'affidamento della gestione finanziaria delle risorse a soggetti terzi, avendo rilevato il coinvolgimento della società nelle attività vietate nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo, siano state adottate le idonee “misure ... per porvi rimedio”.	Chiarimento a lato	In assenza di indicazioni specifiche da parte del Legislatore, le Istruzioni non possono prevedere esenzioni di responsabilità con riferimento ai casi <i>sub a)</i> e <i>b)</i> ; resta fermo che, in tali casi, la ricorrenza di eventuali responsabilità in capo all'intermediario formerà oggetto di valutazione da parte degli organismi di vigilanza.
	È stato chiesto di chiarire, per quanto attiene alla formalizzazione delle istruzioni ai soggetti terzi gestori, che i fondi pensione negoziali che affidano la gestione finanziaria delle risorse mediante la stipula di convenzioni possono solamente richiamare il rispetto dei limiti normativi vigenti e la specifica che gli stessi intermediari sono soggetti alla normativa italiana già prevista nelle convenzioni stesse.	Chiarimento a lato	Circa la richiesta di una semplificazione nella formalizzazione delle istruzioni ai soggetti terzi gestori, si evidenzia la necessità che tutti i gestori vadano istruiti al riguardo.
Paragrafo 5 (Adozione di misure adeguate ad assicurare il rispetto del divieto)			
<i>Comunicazione agli organismi di vigilanza in caso di violazione del divieto</i>	È stato chiesto che siano previste forme di comunicazione periodiche (trimestrali, semestrali o annuali) delle eventuali violazioni riscontrate piuttosto che <i>ad hoc</i> , possibilmente riconducendole all'interno degli obblighi di segnalazione periodici delle violazioni previsti ai sensi delle normative di settore.	No	La tempestività nella comunicazione degli esiti dei controlli, in caso di violazione del divieto, è funzionale a garantire un'efficace e tempestiva interlocuzione con gli organismi di vigilanza. Non si ritiene, pertanto, che essa possa avere cadenza periodica.

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SÌ, NO, IN PARTE) CHIARIMENTO A LATO	MOTIVAZIONI
	In via subordinata, è stato chiesto di chiarire il significato di “tempestiva comunicazione” e come e da chi questa debba essere effettuata.		Quanto alle modalità di comunicazione, il testo delle Istruzioni adotta un approccio flessibile alla luce delle diverse situazioni che si possono riscontrare e delle differenti tipologie di intermediari abilitati soggetti al divieto.
	È stato proposto di riformulare il paragrafo. 5 delle Istruzioni come segue: “ <i>Nel caso in cui, in relazione ai finanziamenti effettuati, vengano riscontrate violazioni del divieto, gli organi degli intermediari abilitati assicurano la tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli e delle conseguenti misure adottate per porvi rimedio ai rispettivi organismi di vigilanza, provvedendo secondo le rispettive competenze fissate dalla normativa di settore”.</i>	Sì	Si accoglie la riformulazione proposta.
	È stato proposto di prevedere che anche il depositario sia tenuto alla tempestiva comunicazione nei confronti del fondo pensione.	No	Non si ritiene di accogliere la richiesta in quanto i rapporti tra depositario e fondi pensione esulano dalle presenti Istruzioni.
	È stato chiesto di precisare che la segnalazione all’organismo di vigilanza da parte del depositario o delle altre funzioni fondamentali debba passare da una preventiva segnalazione al fondo pensione.	No	Non si ritiene di potere accogliere la richiesta in quanto gli obblighi di segnalazione alla COVIP posti in capo al depositario e alle funzioni fondamentali sono già regolati dalla normativa di settore.
<i>Misure necessarie per assicurare il rispetto del divieto.</i>	È stato chiesto di specificare le modalità con cui un intermediario abilitato possa porre rimedio alle violazioni del divieto in relazione a finanziamenti effettuati, tenuto conto che il tempestivo disinvestimento potrebbe comportare un potenziale danno per gli investitori. In particolare, è stato chiesto di chiarire che, tra le “misure necessarie” per porre termine a violazioni della Legge, non rientra solamente la dismissione immediata degli investimenti, ma anche la facoltà di porre termine al finanziamento in tempi più lunghi, nonché la possibilità di adottare azioni credibili di <i>engagement</i> idonee a rendere gli investimenti in questione non più vietati.	Chiarimento al lato	In assenza di indicazioni nella Legge, non è possibile indicare né nelle Istruzioni né nella presente tavola di resoconto i rimedi che gli intermediari abilitati devono adottare nel caso in cui identifichino situazioni in contrasto con il divieto imposto dalla Legge stessa. Spetta pertanto agli intermediari abilitati individuare di volta in volta, sulla base del complessivo <i>framework</i> normativo applicabile e alla luce del caso concreto, quali rimedi adottare per porre fine alla violazione del divieto.
	È stato chiesto di chiarire se i fondi pensione possono impartire specifica istruzione al gestore finanziario relativa al diniego o alla dismissione del finanziamento.	Chiarimento a lato	I rapporti tra fondi e gestori esulano dall’ambito di trattazione delle Istruzioni e riguardano il complesso degli investimenti in essere e non solo quelli indicati dalla Legge come vietati.
Paragrafo 6 (Compiti e poteri degli organismi di vigilanza)			

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SÌ, NO, IN PARTE) CHIARIMENTO A LATO	MOTIVAZIONI
<i>Adozione delle misure richieste dagli organismi di vigilanza e esercizio dei poteri sanzionatori</i>	È stato chiesto di prevedere che gli organismi di vigilanza fissino un termine ragionevole entro cui gli intermediari abilitati devono adottare misure per porre rimedio a finanziamenti effettuati in violazione del divieto stabilito dalla Legge. Di conseguenza, è stato chiesto che i poteri sanzionatori siano esercitati solo in caso di mancata adozione delle misure entro il termine assegnato.	No	Si ritiene preferibile confermare l'approccio flessibile adottato nelle Istruzioni, considerato che le situazioni di irregolarità possono essere molto diverse e richiedere pertanto da parte degli intermediari abilitati l'adozione di interventi differenti. Con ciò non si esclude che gli organismi di vigilanza, nelle interlocuzioni con i singoli intermediari per la verifica del rispetto della Legge e delle Istruzioni, possano comunque individuare dei termini qualora lo ritengano opportuno, alla luce del caso concreto. Si precisa ad ogni modo che un'eventuale interlocuzione con gli intermediari abilitati non pregiudica l'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dalla Legge.
Paragrafo 7 <i>(Disposizioni finali)</i>			
<i>Termine di adeguamento alle Istruzioni</i>	È stato osservato come il termine di quattro mesi per l'attuazione delle Istruzioni da parte degli intermediari abilitati potrebbe non essere sufficiente, in particolare quando la loro attuazione richieda interventi che non siano di mero affinamento di processi già in essere. Alcuni rispondenti hanno chiesto di estendere il termine di adeguamento alle Istruzioni almeno a 6 mesi eventualmente con la formulazione di un programma da portare a termine in un anno.	Sì	Considerato il carattere innovativo delle disposizioni e le complessità operative nell'attuazione dei controlli richiesti dalla Legge, si accoglie la richiesta di concedere un termine di 6 mesi per il corretto adeguamento alle Istruzioni.
	È stato chiesto di chiarire se siano previsti ulteriori adempimenti comunicativi nei confronti degli organismi di vigilanza circa l'effettivo adeguamento alle Istruzioni di controllo, decorso il termine di quattro mesi dalla loro entrata in vigore.	Chiarimento a lato	Si conferma che le Istruzioni non richiedono ulteriori adempimenti informativi.